



Gli esiti di Ge.Ri.Co. POSIZIONAMENTO RISPETTO POSIZIONAMENTO RISPETTO POSIZIONAMENTO RISPETTO AGLI INDICATORI DI AGLI INDICATORI DI AI RICAVI DICHIARATI COERENZA ECONOMICA NORMALITÀ ECONOMICA Congruo Coerente Normale Congruo Coerente Non normale Congruo Non coerente Normale Non coerente Non normale Congruo Non congruo Coerente Normale Non congruo Coerente Non normale Non coerente Normale Non congruo Non congruo Non coerente Non normale

































La "protezione" da accertamento



Studi e ulteriore accertamento


































Cassazione e giusto procedimento LEGITTIMITÀ PRESUNZIONE STIMA RICAVI EMERSIONE PRESUNZIONE EFFETTIVAMENTE APPLICABILE AL "SINGOLO CASO DI SPECIE ULTIMA" RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO" STUDIO DR. MAURO NICOLA

STIAMO LAVORANDO PER VOI!!!



"CORRETTIVI ANTICRISI" DM 12 MARZO 2010 (Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)

I CORRETTIVI 2009				
OBIETTIVO	Adattamento della funzione di ricavo in presenza di una situazione di crisi a livello individuale (contrazione dei ricavi/compensi)			
MODALITA' APPLICATIVE	l coefficienti congiunturali strutturali (cluster) e territoriali agiscono in funzione del grado di crisi riferibile al singolo soggetto			
MODALITA' DI ACCESSO	Accedono al correttivo i soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi dichiarati			

STUDIO DR. MAURO NICOLA

2

"CORRETTIVI ANTICRISI" DM 12 MARZO 2010 (Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)

LE TRE LINEE DI INTERVENTO					
	- interventi sull'analisi di normalità economica;				
CORRETTIVI CONGIUNTURALI PER IL 2009	- Correttivi congiunturali di settore;				
	- Correttivi congiunturali individuali;				
	- soggetti interessati: contribuenti con riduzione dei ricavi/compensi 2009;				
INTERVENTI SULL'ANALISI DI NORMALITA' ECONOMICA	- azione proposta: rimodulazione dei valori soglia della normalità economica;				
	- indicatori coinvolti: durata delle scorte e rotazione del magazzino;				
	- soggetti interessati: ancora da definire;				
	- requisito per l'accesso: non congruità;				
CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE	obiettivo: adattare la funzione di regressione dello studio rispetto alla contrazione dei margini e del minor utilizzo degli impianti;				
	- azione proposta: rimodulazione dei valori soglia della normalità economica;				
	- soggetti interessati: tutti gli Studi di Settore				
	- requisiti per l'accesso: non congruità e riduzione dei ricavi/compensi;				
CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALE	obiettivo: adattamento delle funzioni di stima;				
	azione proposta: introduzione di coefficienti congiunturali strutturali e territoriali che agiscono in funzione al grado di crisi del soggetto.				


"CORRETTIVI ANTICRISI" **DM 12 MARZO 2010** (Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n°75)


PER I PROFESSIONISTI			
- modelli interessati: tutti quelli in cui la funzione di stima si basa sulle prestazioni svolte;			
- requisiti per l'accesso: non congruità. - indicatori coinvolti: durata delle scorte e rotazione del magazzino; - requisiti per l'accesso: non congruità. - indicatori convolti: durata delle scorte e			
- fonte dei dati: quadro Z Dati complementari dello studio di settore;			
 nell'anno 2009 la crisi economica ha colpito duramente anche le professioni; 			
- il problema non è stato tanto la diminuziono degli incarichi quanto la riscossione: - nel 2008 non era stato adottato nessun correttivo congiunturale specifico per le			


STUDIO DR. MAURO NICOLA

"CORRETTIVI ANTICRISI" **DM 12 MARZO 2010** (Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2010 n °75)

QUADRO Z				
Z 01	Totale incarichi			
Z02	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati			
<i>Z</i> 03	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno			
Z 04	- di cui iniziati e completati nell'anno			
Z 05	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati			










Studi sperimentali e monitorati


IRRII FVANZA DISLUTANZE














CAUSE DI ESCLUSIONE

MERA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ SVOLTA DA ALTRI SOGGETTI Acquisto d'azienda
Donazione d'azienda
Successione d'azienda
Trasformazione, fusione e scissione
Affitto d'azienda

Requisito di omogeneità dell'attività rispetto a quella preesistente Attività contraddistinte da un medesimo codice attività o codici compresi nel medesimo studio

La modifica del codice dell'attività economica, derivante esclusivamente dall'applicazione della nuova tabella Ateco 2007, non fa venir meno la sussistenza del requisito della omogeneità.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- PERIODI DI LIQUIDAZIONE ORDINARIA O PROCEDURE CONCORSUALI
- PERIODO NEL QUALE NON E' ANCORA INIZIATA L'ATTIVITA' PRODUTTIVA
 - COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DA UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' OLTRE IL PRIMO PERIODO, PER CAUSE NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELL'IMPRENDITORE
 - MANCATO RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', SE TEMPESTIVAMENTE RICHIESTE
 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA, PROPEDEUTICA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' PRODUTTIVA DI BENI E SERVIZI
- PERIODO INTERRUZIONE ATTIVITA' A CAUSA DELLA RISTRUTTURAZIONE DI TUTTI I LOCALI
- PERIODO DI AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA
- PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' AI FINI AMMINISTRATIVI (COMUNICAZIONE CCIAA)
- INTERRUZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONISTI A CAUSA DI PROVV. DISCIPLINARI STUDIO DR. MAURO NICOLA

ESEMPIO (periodo diverso da dodici mesi)

Società Delta ha un periodo d'imposta che va dal 01/03/2008 al 31/01/2009 La società è soggetta agli studi di settore e sarà tenuta alla compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando:

- > il codice 4 relativo alla descritta situazione;
- > il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta (nell'esempio pari a

codice 4 √se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri
- 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

4

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

11 Numero

I CASI DI CONTINUAZIONE NEI MODELLI

codice 1	✓se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d'imposta. (es. attività cessata il 5 marzo 2009 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2009)
codice 2	✓se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2007, e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 2 ottobre 2008 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2009). ✓se l'attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d'imposta 2008 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione (es. attività cessata il 15 settembre 2009 e nuovamente iniziata il 29 gennaio
	<u>2010)</u>
codice 3	✓se l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

In merito ai criteri (validi per tutte le ipotesi previste ai codici 1, 2 e 3) da seguire per l'indicazione del numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta le istruzioni precisano che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni.

ESEMPIO (ipotesi di continuazione)

Acquisto di azienda avvenuto in data 14 febbraio 2009. L'acquirente sarà comunque tenuto all'applicazione dello studio di settore e dovrà procedere alla compilazione del modello evidenziando tale situazione.

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri

soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

3

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

11 Numero

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ESEMPIO (cessazione e inizio nei 6 mesi)

Contribuente che cessa l'attività in data 14 febbraio 2009 per riprenderla il 5 aprile 2009.

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
- 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri

4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi

1

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

10 Numero



Decreto 11.2.2008 CIRCOLARE N. 31/E



I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, nonché quelli derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi..

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Articolo 2

Nuove modalità di accertamento decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008

Articolo 3

Regime transitorio per il periodo d'imposta in corso alla data del **31 dicembre 2007**

Articolo 4

Sono abrogate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007:

a) le disposizioni che prevedono l'obbligo di annotazione separata; b) le cause di inapplicabilità relative all'esercizio dell'attività in due o più luoghi di produzione/vendita e di due o più attività

I CRITERI DI APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE **MULTIATTIVITÀ**

Possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. Si applica l'articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998



2008

non superiori al 20% dei ricavi totali

non superiori al 30% dei ricavi totali

SI COMPILA STUDIO SETTORE **ATTIVITÀ PREVALENTE**

Sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Non si applica l'articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998



2008

non superiori al 20% dei ricavi totali non superiori al 30% dei ricavi totali

SI COMPILA STUDIO SETTORE ATTIVITÀ PREVALENTE INDICANDO NELL'APPOSITA SEZIONE "IMPRESE MULTIATTIVITÀ" I RICAVI DELLE ATTIVITÀ SECONDARIE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

IMPRESE MULTIATTIVITA' CIRCOLARE 31/E del 1° aprile 2008

ANNO 2007 Gli studi di settore sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

ANNO 2008 Gli studi di settore possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento

ESEMPIO: Società che esercita le seguenti attività:

5 Aggi o ricavi fissi

Attività X studio A
Attività Y studio A
Attività Z parametri
Totale

Ricavi € 200.000 20%⁻ Ricavi € 450.000 45% Ricavi € 350.000 35%-

| Imprese | 1 | Prevalente | Studo di setore (1) | Rossi (2) | Studo di setore (3) | Rossi (3) | Studo di setore (4) | Rossi (4) | Rossi (4) | Rossi (5) | Studo di setore (5) | Rossi (6) | Studo di setore (6) | Rossi (7) | Studo di setore (7) | Rossi (7) | Studo di setore (8) | Rossi (7) | Studo di setore (8) | Rossi (7) | Studo di setore (8) | Rossi (7) | Rossi

In base alla disciplina previgente l'esercizio di un'attività non considerata dagli studi di settore con ricavi pari al 35% di quelli totali, avrebbe determinato <u>l'esonero dall'obbligo di annotazione separata e il sorgere della</u>

STUDIO CORRESPANDICIO Appolica bilità legata all'esercizio di più attività

IMPRESE MULTIATTIVITA' CIRCOLARE 31/E del 1° aprile 2008

Ai fini della verifica della quota del 30% devono essere inclusi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni.

Attività To	otale		Ricavi <u>€</u>	100.00		\			
Imprese	1 Prevalente	riia coiso dei perio	io a imposia (vedere is		Studio di settore (1)	101U	Ricavi (1)		0.000 ,00
multiattività	2 Secondarie	Studio di settore (2) Rico	ni (2)	Studio di settore (3)	Ricavi (3)	,00	Studio di settore (4)	Ricavi (4)	,00,
	3 Altre attività s	3 Altre attività soggette a studi					Ricavi		,00
	4 Altre attività n	Altre attività non soggette a studi				Ricavi		,00,	
	5 Aggi o ricavi	5 Aggi o ricavi fissi Rkovi					4	0.000 00	
D20256 F								Numern	

Periodo di non normale svolgimento dell'attività codici 5, 6 e 7

CODICE 7

- Periodi in cui non è ancora iniziata l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale.
- Periodi in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali.
- Periodi in cui l'imprenditore individuale o la società ha dato in affitto l'unica azienda.
- Periodi in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio.
- <u>Professionisti</u>: periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Campo "Note aggiuntive – Informazioni aggiuntive"

I contribuenti che si trovano in un *non normale periodo di* svolgimento dell'attività



sono tenuti a compilare il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, **indicando** nell'apposito campo "Note aggiuntive - Informazioni aggiuntive", la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera regolare

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Modifica dell'attività

Se il contribuente modifica nel corso del periodo d'imposta l'attività esercitata, e le due attività sono soggette a due differenti studi di settore il contribuente è escluso in quanto si tratta di un contestuale inizio/cessazione dell'attività.

In tale ipotesi il contribuente deve indicare il codice di esclusione 12

Codice "12" Modifica nel corso del periodo d'imposta l'attività esercitata, e le due attività sono soggette a due differenti Studi di Settore.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STUDI ED IL RUOLO DEGLI INDICATORI

STUDIO DR. MAURO NICOLA

GLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA

Studi di settore non interessati da evoluzione per il periodo di imposta 2009

CONGRUITA'
MAGGIORE
TRA RICAVO

Minimo comprensivo di indicatori di normalità economica ex co.14, art. 1, finanziaria 2007

Puntuale di riferimento senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.

SE LA DIFFERENZA TRA I RICAVI O COMPENSI CALCOLATI DA GE.RI.CO. E QUELLI RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI E' SUPERIORE AL 10% SI APPLICA MAGGIORAZIONE DEL 3%

STUDI DI SETTORE NON REVISIONATI

Gli indicatori di normalità economica per i titolari di reddito di impresa

- a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
- b) rotazione del magazzino o durata delle scorte;
- c) valore aggiunto per addetto;
- d) redditività dei beni mobili strumentali.

Gli indicatori di normalità economica per i titolari di reddito di lavoro autonomo

- a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
- b) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista.

GLI INDICATORI DI NORMALITA' ECONOMICA

69 Studi di settore in evoluzione che entrano in vigore a partire dall'anno di imposta 2009

CONGRUITA'

Ricavo o compenso puntuale di riferimento <u>comprensivo</u> <u>dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità</u> individuati per il singolo studio di settore.



INDIPENDENTEMENTE DALL'ENTITA' DELLO SCOSTAMENTO NON SI APPLICA ALCUNA MAGGIORAZIONE

STUDI DI SETTORE REVISIONATI

ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA PER I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi


Durata delle scorte


Incidenza dei costi di disponibilità dei beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi


ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA PER I TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO


Rendimento giornaliero


Resa oraria del professionista

























-				
	F	LA COMPILA		
STUDIO DF	R. MAURO NICOLA	≡		

LEGAME STUDI INE (cm 31/E/2007 all.2)

	Ļ
$\overline{}$	

IPOTESI	Invio del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore	Invio del modello INE	Applicabilità dello studio di settore	Codice relativo alla causa di esclusione da indicare nel Modello UNICO 2008	
Svolgimento di normale attività per cui è stato approvato lo studio di settore	SI	NO	SI	Nessuno	
Soggetto con ricavi o compensi compresi tra € 5.164.569 e € 7.500.000	SI	NO	NO	"3"	La compilazione del modello è utile per il reperimento dei dati riguardanti i predetti soggetti
Soggetto con ricavi o compensi superiori a € 7.500.000	NO	SI Art. 1, c. 19, primo periodo - Finanziaria 2007	NO	"4"	La compilazione del modello INE è finalizzata alla individuazione di appositi indici idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Ravvedimento codice attività

CODICE ERRATO

 Il contribuente può sanare l'errore direttamente in Unico 2010 indicando il codice dell'attività svolta se questo risulta diverso da quello precedentemente comunicato alle Entrate


COME SANARE IL CODICE ATTIVITÀ

- 1.indicare in Unico 2010 il codice esatto;
- 2.presentare un Mod. (art. 35. D.P.R. n. 633/72) **variazione dati** agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.


1=		
	QUADRO A	
STUDIO DR. MAURO NICOLA		

QUADRO A			Numero giornate retribuite	
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno			
addetto all'attività	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito			
ali attivita	A03 Apprendisti			
	A04 Assunti con contratto di formazione e kavoro, di inserimento, a termine, kavoranti a domici personale con contratto di formitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro	lio;		
	personale con contratto di tornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
	A05 Collaboratori coordinati e continuctivi che prestano	Numero		Percentuale lavoro prest
	attività prevalentemente nell'impresa			
	A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A07 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
	A08 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
	A09 Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
	A10 Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	All Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
	A12 Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A13 Amministratori non soci			


















RAPPORTO COMPENSI E QUADRO A

CIRCOLARE 44/E/2008

- Ge.Ri.Co. Potrebbe evidenziare dei malfunzionamenti
- Il prospetto del quadro F non comporta alcuna correzione sul calcolo
- Provare a togliere i compensi dal quadro F e mettere come socio lavorante al 100% nel quadro A (contraddittorio)







19		
	QUADRO F	
	GOADIIO	
	Gestione degli aggi	
-	3 33	
STUDIO DR. MAURO NICOLA		
D TODIO DICIMADICO MICOLA		

AGGI

F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00	
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00	
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00	
FII	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	.00	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RF 08 - F 11

DATI RELATIVI A GENERI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVO FISSO

Nel rigo **RF08** va indicato "l'ammontare dei ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso".

• I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi devono essere indicati nello stesso modo in cui sono stati esposti nel quadro RF o RG, Mod. UNICO 2010.

RF 08 - F 11

SOGGETTI IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

 Vengono contabilizzati i ricavi per il solo aggio percepito, ovvero, al netto del prezzo corrisposto al fornitore e non rilevano i costi corrispondenti.

Compilazione del rigo F08


Nell'importo indicato nel rigo F08 sarà utilizzato dal software GE.RI.CO per calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività RICAG per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

RF 08 - F 11

SOGGETTI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

- Si esegue la contabilizzazione a ricavi lordi, e quindi saranno contabilizzati anche quelli relativi alle esistenze iniziali, alle rimanenze finali e ai costi di acquisizione.
- L'importo indicato nel rigo F08, al netto della somma algebrica degli importi indicati nei righi da F09 a F11 [F08 (F09 + F11 F10)], è utilizzato dal software GE.RI.CO. per calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.



RF 09 e RF 10

RIGO RF 09 - ESISTENZE INIZIALI DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO E A RICAVO FISSO

In caso di **contribuenti in contabilità ordinaria**, a **rigo F09** vanno indicate le <u>esistenze iniziali</u> relative a prodotti soggetti ad aggio e a ricavo fisso.

RIGO RF 10 - RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO E A RICAVO FISSO

In caso di **contribuente in contabilità ordinaria,** a **rigo RF10** vanno indicate le <u>rimanenze finali</u> relative a prodotti soggetti ad aggio e a ricavo fisso.

RF 11 e RF 12

RIGO RF 11 - COSTI RELATIVI AD ACQUISTI DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO E RICAVO FISSO

In caso di **contribuente in contabilità ordinaria**, a **rigo RF11** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi.

RIGO RF 12 - ESISTENZE INIZIALI DI MERCI, PROD. FINITI, MAT. PRIME, SUSSIDIARIE, SEMIL. E DI SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE

- □ Nel rigo RF 12 vanno indicate le esistenze iniziali relative a:
 - merci e prodotti finiti;
 - materie prime e sussidiarie;
 - semilavorati;
 - prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale.


STUDIO DR. MAURO NICOLA


RF 12


Non vanno ricomprese nel rigo F12 le esistenze iniziali relative a:

- generi di monopolio;
- valori bollati e postali, marche assicurative e simili, soggetti a ricavo fisso;
- carburanti e lubrificanti rivenduti dagli esercenti degli impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- beni commercializzati in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici.










Rigo F19 - Spese prestazioni di lavoro Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa di cui per prestazioni rese da professionisti esterni F19 di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro **COSTO LAVORATORI** COSTO **COMPENSI SOCI DIPENDENTI (TEMPO PIENO LAVORATORI AMMINISTRATORI** O PARZIALE) E **AUTONOMI E** DI SOCIETA' DI **APPRENDISTI** co.co.co. **PERSONE** Quota di costo eccedente **ANCHE COSTI IMPIEGO** gli oneri sostenuti per PERSONALE DI TERZI, impiego di personale con contratto di fornitura **FORNITURA LAVORO** RIGO F16 lavoro temporaneo o TEMPORANEO, **SOMMINISTRAZIONE** somministrazione di lavoro **LAVORO** STUDIO DR. MAURO NICOLA





QUADRO F Determinazione del valore dei beni strumentali STUDIO DR. MAURO NICOLA

Quadro F Studi di Settore

Nel **rigo F29** deve essere indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- il costo storico dei beni materiali e immateriali ammortizzabili al lordo degli ammortamenti;
- il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Determinazione dei beni strumentali

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 €, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

Determinazione dei beni strumentali

- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, vanno computate nella misura del 50%;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

70. Rigo RF 29

- Nei campi interni al rigo RF29 devono essere indicati i valori riguardanti rispettivamente:
 - nel campo 2, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria:
 - nel campo 3, il valore relativo ai beni mobili strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione finanziaria;

Quadro F Studi di Settore

Nella compilazione degli Studi di Settore il valore dei beni strumentali deve essere indicato nel Quadro F al rigo F 29

	Valore dei beni strumentali	,00
F29	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" 2	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" 3	
		(NO AVVIAMENTO
		CQUISTO DEL

Rigo F29 - Valore beni strumentali

RAGGUAGLIO AI GIORNI DI POSSESSO NELL'ANNO

VANNO CONSIDERATI TUTTI I BENI DETENUTI NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA



SI PUO' NON TENERE CONTO DEI BENI INUTILIZZATI NEL PERIODO DI IMPOSTA

Circolare n. 54/E del 13/6/2001

SOLO SE NON VENGONO DEDOTTI AMMORTAMENTI NELL'ESERCIZIO



STUDIO DR. MAURO NICOLA

VALORE DEI BENI STRUMENTALI

	Valore dei beni strumentali			,00
F29	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2	,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3	,00	

ATTENZIONE

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni.

Ad esempio:

- bene acquistato il 1° dicembre andrà valutato indicando i 31/365 del valore
- bene venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del costo storico.




risolto il problema dei periodi d'imposta di durata diversa da 12 mesi


CIRCOLARE 44/E

NON E' POSSIBILE ESCLUDERE O RIDURRE IL
VALORE DEI BENI AMMORTIZZABILI PER EFFETTO
DI UN LORO MINORE UTILIZZO
RISPETTO A QUELLO STANDARD
LA QUESTIONE SARA'
VALUTATA IN CONTRADDITTORIO

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Rigo F29 - Esempi di compilazione Macchinario costo storico 100.000 € Il bene, già totalmente ammortizzato, è stato utilizzato solo da gennaio a aprile, ma è ancora in possesso al 31 dicembre 2009 Il bene, già totalmente ammortizzato, non è stato Istruzioni ministeriali utilizzato, ma è ancora in possesso al 31 dicembre 2009 **DA CONSIDERARE** 100.000€ Istruzioni ministeriali DA NON **CONSIDERARE** STUDIOI









-		
	QUADRO X	
STUDIO DR. MAURO NICOLA		<u> </u>

QUADRO X - (ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE)

Nel quadro X di tutti i modelli sono nuovi righi destinati a indicare le ulteriori informazioni necessarie per l'adeguamento dei risultati degli Studi di Settore alla situazione di crisi economica.

QUADRO X – CORRETTIVO AUTOMATICO

VA COMPILATO DAI **CONTRIBUENTI NON CONGRUI**



RIGUARDA IL PESO CHE **ASSUMONO ALCUNE VARIABILI NEL DETERMINARE IL RICAVO PUNTUALE**

La variabile "Spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non è più presa in considerazione per il valore contabile



Verrà considerata per un minore importo che risulta dopo l'applicazione di un correttivo

STUDIO DR. MAURO NICOLA

QUADRO X - CORRETTIVO AUTOMATICO

QUADRO X

X01 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti

Altre informazioni

XO2 Ammontare delle spese di cui al rigo XO1 utilizzate ai fini del calcolo

La formula di riduzione del peso degli apprendisti

% app = 30% x (TriTot - Tri 1)/TriTot +

Nel rigo X01 va indicato il totale delle spese sostenute per apprendisti mentre nel rigo X02 l'importo ridotto della percentuale indicata nella **formula**

(TriTot - Tri12)/TriTot)/2

è la seguente:


TriTot è part al numero di trimestri della durata

del contratto di apprendistato; è pari al numero di trimestri di apprendi-Tri 1

e par al infinite di l'immenti di applicatori stato complessivamente effettual alla data del 1 gennato 2006 (fir1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel carso dell'anno 2006);

Tri 12 é par al numero d'Immestr da apprendi-stato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2006 (Tri 12 sarà pari a Tri Tot in caso di fine del contrato di ap-prendistato nel corso del "anno 2006).

MINORE PERIODO APPRENDISTATO EFFETTUATO, **MAGGIORE SARA' PERCENTUALE SCONTO**



QUADRO X – CORRETTIVO AUTOMATICO

X03 Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria


Barrare la casello


Nel rigo X03 del quadro X "Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" va barrata la relativa casella se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario.

Per effetto della barratura della predetta casella, tale variabile viene diminuita - ai fini del calcolo di GERICO - della percentuale media di lavoro prestato dai collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale che svolgono attività nell'impresa.

le istruzioni precisano che nel campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GERICO, va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa.









La circolare n. 5/E/2008














CONTRIBUENTI CHE HANNO UTILIZZATO IL CAMPO ANNOTAZIONI



Classificazione delle 260.000 Annotazioni 2007 in base a tecniche di Text Mining

Principali cause di attestazione:

Non normalità economica: Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali; Rotazione del magazzino o durata delle scorte;

Periodo di non normale svolgimento dell'attività

Marginalità economica: Condizioni soggettive del titolare; Situazioni riferibili all'impresa; Situazioni riferibili al mercato; Localizzazione d'impresa.


Altre cause

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE CONDIZIONI PER LA MARGINALITA'

"..si precisa che lo svolgimento dell'attività in condizioni di marginalità economica può essere individuabile nel caso in cui l'attività di impresa o di lavoro autonomo sia improntata ad una sorta di "sopravvivenza economica", rispetto alla prospettiva di una lenta ma irreversibile uscita dal mercato. La condizione di marginalità economica e' dunque riferibile, in generale, a tutti gli operatori i quali, per cause indipendenti (o anche dipendenti) dalla propria volontà non gestiscono l'attività imprenditoriale secondo logiche di mercato, ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende l'intero impianto metodologico degli studi di settore."

CIRCOLARE 38/E/2007





STUDI DI SETTORE – ADESIONE PVC

LA CONVENIENZA ALL' ADEGUAMENTO

MODELLO UNICO



RISPARMIO 3%

ATTENDO L'INVITO AL CONTRADDITTORIO

MI ADEGUO

PAGO 12,50% + (INTERESSI)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

COMUNICATO STAMPA 28.06.07

Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare:

- Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta Stato di salute del titolare;
- Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente;
- Altro (da descrivere).

Situazioni riferibili all'impresa:

- Ridotte dimensioni della struttura;
- Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete;
- Assenza di personale dipendente e collaboratori;
- Assenza di spese per formazione professionale;
- Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propaganda, ecc.);
- Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi;
- Debole competitività dei prodotti/servizi erogati;
- Altro (da descrivere).

COMUNICATO STAMPA 28.06.07

Situazioni riferibili al mercato:

- Clientela privata di fascia economicamente debole
- Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (Es: terzisti)
- Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela
- Ridotta articolazione del processo produttivo
- Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una riconversione
- Altro (da descrivere)

Localizzazione d'impresa:

- Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico
- Scarsa presenza di infrastrutture etc.
- Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o altro)
- Altro (da descrivere)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

LE ANNOTAZIONI EXTRA CRISI

- 1. IMPORTANZA PER IL COMPLETAMENTO DELLO STUDIO
- 2. DOVREBBE SVOLGERE FUNZIONE DI SELEZIONE DELLE POSIZIONI
- 3. NON SI VUOLE INTRODURRE ALCUNA CASISTICA STANDARD
- 4. SE METTIAMO L'ATTESTAZIONE TANTO MEGLIO (no sanzioni specifiche)

STUDI DI SETTORE 2010 Studi di settore e maternità

Situazione di non normalità

La <u>situazione di non normalità</u> si verifica:

- nelle <u>circostanze che devono essere considerate dagli Uffici</u> <u>dell'Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento;</u>
- nelle <u>sentenze emanate</u> aventi ad oggetto accertamenti da Studi di Settore;
- nella <u>cause di esclusione;</u>
- Osservatorio Sds Puglia anno 2009.

Agenzia delle Entrate

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 29/E DEL 18 GIUGNO 2009

Studio UG33 - Servizi degli istituti di bellezza

"Si pone in rilievo la prevalenza di presenza femminile che opera nel settore. Di conseguenza, l'assenza della titolare per maternità o per congedi parentali potrebbe determinare una riduzione dell'attività oppure un maggior costo dovuto all'assunzione di nuova forza lavoro. Pertanto, si invitano gli Uffici a considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione"

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Giurisprudenza

CTP DI TREVISO, SEZ. V, 28 MARZO 2007, N. 16

Lo stato di gravidanza e la nascita del figlio "sicuramente costituiscono una causa di esclusione per l'applicazione degli studi di settore", in quanto è "ormai pacifico che gli studi di settore si applicano solo se il contribuente svolge l'attività in condizioni normali";

Giurisprudenza

CTR DELLA LOMBARDIA, SEZ. XLVI, 18 MAGGIO 2007, N. 33

"La gravidanza della contribuente, così come il periodo determinato ai fini della percezione dell'indennità, non siano di per sé stessi motivi sufficienti alla disapplicazione totale della normativa relativa ai parametri", nonché agli studi di settore, operando nelle fattispecie le medesime cause di esclusione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Discussione su gravidanza e Studi di Settore

Il problema della gravidanza ha poi assunto una rilevanza sempre più alta, generando una discussione sia a livello sociale che parlamentare, tra le discussioni e richieste più recenti si possono citare:


- > Convegno del 14 novembre 2009
- Richiesta dell'8 febbraio del "Comitato pari opportunità del Cndcec"

Richiesta al Governo

Il reddito maturato nell'anno di gravidanza dalle professioniste, ovviamente più contenuto, non deve essere considerato ai fini degli Studi di Settore.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

ASSEVERAZIONE ED ATTESTAZIONE DEL MODELLO STUDI



L'attestazione



Il rilascio

ASSEVERAZIONE

- CAF imprese
- Professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni

ATTESTAZIONE

- CAF imprese
- Professioni abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni
- Dipendenti associazioni di categoria

STUDIO DR. MAURO NICOLA

D.M. 18 Gennaio 2001, n. 14

D.M. 18 gennaio 2001, n.14 ha provveduto a rimuovere le attestazioni nell'ambito del visto di conformità e quindi i due distinti istituti hanno iniziato a essere adottati in ambiti diversi:



il visto con la finalità di attestare la regolarità formale dei dati esposti nella dichiarazione



l'asseverazione dedicata unicamente agli Studi di Settore

Circolari Ministeriali n. 110/E e n. 54/E/2001

INDICAZIONI SUI CONTROLLI E VERIFICHE PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ASSEVERAZIONE

- 1. Il costo del venduto deve risultare uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità.
- 2. I dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili si trovano in corrispondenza con quanto annotato nel Registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel Registro degli acquisti tenuto ai fini IVA.
- 3. Le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi devono corrispondere ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Aspetti operativi dell'attestazione

D.L. 30.9.2005

Soggetti interessati

- Professionisti abilitati alle trasmissioni telematiche
- Responsabili fiscali dei Caf Imprese
- Funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica in contenzioso

Possibilità attestare le specifiche cause che hanno determinato la non congruità dei ricavi e compensi dichiarati, oppure, quelle che determinano la non coerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi.

Soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione e aspetti operativi

- Professionisti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni e, precisamente, dagli iscritti negli albi dei dottori e ragionieri commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché dei soggetti iscritti alla data del 30.09.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la categoria tributi.
- Responsabili e funzionari dell'assistenza fiscale dei Caf imprese.
- Dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica in contenzioso.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Effetti dell'attestazione

L'attestazione obbliga l'Ufficio delle Entrate competente, a gestire in modo particolare l'attività di controllo e verifica del contribuente, prestando particolare attenzione prima di formulare la motivazione dell'avviso di accertamento.

ATTESTAZIONE DELL'ANOMALIA

 L'<u>effetto</u> che si ottiene, sarà quello di <u>collocare il</u> contribuente in un ambito sul quale saranno indirizzate un minor numero di verifiche

L'attestazione e il settore immobiliare delle costruzioni

SOCIETÀ DI GESTIONE

Lo **studio** ha determinato incrementi notevoli dei ricavi puntuali in presenza di componenti positivi (solo canoni di locazione) ed elementi negati di costi per loro natura stabili nel tempo.

• I coefficienti di regressione utilizzati nello studio evoluto possono risultare elevati rispetto ai canoni di locazione applicati, soprattutto con riferimento a <u>determinate aree geografiche</u> e, in particolar modo, per i <u>capannoni industriali</u>.


STUDIO DR. MAURO NICOLA


SANZIONI PER ERRATA COMPILAZIONE DEL MODELLO STUDI




















C.T.R. Milano, n. 155 del 20 maggio 2008

....parametri prima e studi di settore poi rappresentano uno strumento idoneo a giustificare l'azione accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, ma al tempo stesso risultano inidonei a prova ex se la fondatezza dell'accertamento se non trovano riscontro in altri elementi - quanto meno indiziari - che tengano conto dell'effettiva realtà aziendale o professionale del singolo contribuente. Tali ulteriori elementi di riscontro nella fattispecie non sono stati forniti dall'Ufficio e di conseguenza l'avviso di accertamento deve essere annullato.

C. T. P. Reggio Emilia, sez. I, sent. 3 ottobre 2008, n. 158

...... si faccia attenzione, il Legislatore non si accontentato che le gravi incongruenze siano, tout-court, semplicemente, desumibili dagli stessi (studi di settore ndr) ma richiede, specificatamente, che lo siano fondatamente; vale a dire il Legislatore vuole che le gravi incongruenze, che legittimano gli accertamenti basati sugli "studi di settore", conseguano alla comparazione non tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli "studi di settore", ma tra i primi e quelli "fondatamente" desumibili dagli studi stessi ..

.....il legislatore non si fida del semplice risultato "matematico-statistico", ma vuole qualcosa di più: richiede che i risultati dello stesso siano supportati, avvalorati "aliunde": richiede, in buona sostanza, che gli stessi non vengano "passivamente" accettati ma "criticamente" valutati calandoli nella realtà d'impresa specifica in esame; i risultati desumibili dallo studio di settore sono, cioè, un semplice elemento indiziario la cui fondatezza deve rimanere verificata indagando la realtà della fattispecie in esame; in pratica dovrà essere verificato se in questa siano identificabili elementi, sia di natura contabile (ad es.: resa produttiva), che di natura extracontabile(ad es. appunti, documenti, risultanze bancarie, risultanze di controlli incrociati) che consentano una ricostruzione, induttiva, del volume d'affari che concordi, sostanzialmente, con quello desumibile dallo studio di settore.

Va peraltro evidenziato come questo tipo di verifica sia totalmente a carico dell'Agenzia a cui incombe, compi<u>utamente</u>, l'onus probandi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

C.T.R. Torino, sentenza n. 33 - 8 luglio 2008

...non può l'Ufficio sostenere essere sufficiente per l'applicazione di sanzioni un semplice accertamento in base ad un banale studio di settore non corroborato da argomentazioni inerenti la specifica situazione di fatto.

L'elaborato dell'Ufficio è assolutamente privo di alcuna motivazione e non chiarisce nemmeno, in quanto ritenuti e dichiarati ultronei, i parametri, criteri e calcoli che lo hanno prodotto.

Quando si procede con questa statuizione di fatto, si viene a precludere al contribuente ogni sorta di difesa, rendendolo impossibilitato ad opporsi con specifica prova.

C.T.R. Roma, sentenza n. 88 - 26 febbraio 2008

...come più volte affermato dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado...........l'Ufficio finanziario deve prima valutare le condizioni che possono legittimare l'accertamento induttivo, sicché nel rettificare il reddito sul presupposto dello scostamento riscontrato in base agli studi di settore, deve indicare su quali ulteriori elementi presuntivi si fonda l'accertamento, il tutto nel rispetto dell'esigenza di chiarezza e motivazione come richiesto dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000.

...nel caso di specie invece alcun altro elemento è stato riscontrato per legittimare l'operato dell'Ufficio, come se in sostanza esso fosse legato esclusivamente alla procedura degli studi di settore, restando a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria.



Ma così non è, in quanto come il più delle volte riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, occorre escludere ogni automatismo nell'applicazione dei coefficienti di che trattasi e valutare caso per caso la situazione che si sta esaminando.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

C.T.R. Palermo, sentenza n. 17 - 19 marzo 2008

...gli indici statistici derivanti dagli studi di settore non possono costituire elementi sufficienti a motivare l'accertamento tributario in quanto semplici indizi che solo unitamente — e a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio finanziario — possono generare, tutti insieme, presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.



...gli accertamenti presuntivi obbligano l'Ufficio stesso ad individuare presunzioni aventi i predetti requisiti, mentre <u>la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente</u> oppure su altre inadempienze o violazioni di norme fiscali impedisce il disconoscimento automatico del reddito e la sua rielaborazione con calcoli parametrici, che da soli non possono mai assurgere a valida prova presuntiva

Sentenza Commissione tributaria provinciale Bologna, sez. XII, 21-04-2008, n. 77

...In pratica, gli studi di settore servono per individuare quei contribuenti che, dichiarando ricavi sottodimensionati rispetto al cluster di appartenenza (cioè il gruppo omogeneo di soggetti che all'interno del medesimo settore di attività presentano una certa comunanza di caratteristiche strutturali), possono essere plausibilmente sospettati di condotte evasive e/o elusive.

Questo non significa, però, che i sospettati siano necessariamente colpevoli: il sottodimensionamento di ricavi o corrispettivi è solo un indizio di evasione, ma non è, evidentemente, l'evasione. In proposito, giova ricordare che <u>le presunzioni semplici costituiscono prova idonea solo nel caso in cui siano "gravi, precise e concordanti" cioè se siano assistite da un adeguato grado di inferenza probabilistica (che deve essere valutato dal Giudice: cass. 6 giugno 1997, n. 5082).</u>



Ne deriva, inevitabilmente, che, <u>di per sé solo, uno studio di settore</u> – che, per quanto raffinato sia esprime sempre e solo una media statistica – <u>non può integrare gli estremi per accertare un determinato reddito in capo al contribuente.</u>

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Sentenza Commissione tributaria provinciale Bologna, sez. XII, 21-04-2008, n. 77

La contribuente aveva argomentato lo scostamento dei valori mediani degli studi di settoriali adducendo la crisi generale che aveva investito il settore del commercio al minuto degli esercizi di stoffe per l'abbigliamento. Nell'avviso di accertamento impugnato, tuttavia, l'Ufficio contraddittoriamente afferma di accogliere "le motivazioni presentate dal contribuente"; tuttavia, riferisce di aver proposto un accertamento con adesione (al quale la contribuente non ha aderito). Le motivazioni dell'avviso impugnato, quindi, si rivela: a) contraddittoria, perché non è vero che le ragioni del contribuente sono state accolte (semmai lo sono state parzialmente in quanto la pretesa, ancorché diminuita permane); b) inesistente laddove l'ufficio omette di argomentare sulla circostanza esimente (rappresentata dalla generale crisi del settore) addotta dal contribuente. L'avviso di accertamento, quindi, deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione conforme al modello legale".

Sentenza Commissione tributaria regionale del lazio sez. II, 22 ottobre 2008, n. 130

Appare pertanto evidente che, in presenza di un unico rapporto, le provvigioni certificate dalla società mandante e dalla stessa assoggettate alla ritenuta alla fonte appaiono molto di più di una semplice presunzione di reddito realmente conseguito. L'appellato ha cercato di dare una spiegazione dell'entità dei ricavi conseguiti facendo leva sulla nota situazione di difficoltà del mercato dei fondi d'investimento nell'anno....... Pur non avendo fornito dato generali in proposito, che poi non potevano non avere rilevanza sulla sua specifica situazione, il contribuente ha inteso evidenziare una situazione, peraltro mensilmente attestata dagli organi di informazione del settore, di un periodo nel quale i disinvestimenti erano superiori alla raccolta.



Ritiene questo collegio che le argomentazioni e le prove offerte dall'appellato siano ampiamente ostative al riconoscimento della determinazione reddituale dell'Ufficio. La prova inconfutabile dell'esistenza di un rapporto monomandatario e di una sua redditività certificata e non disattesa dall'Ufficio, unitamente alla circostanza di una difficoltà del mercato del settore......inducono a ritenere in concreto inapplicabile il parametro reddituale.......Non si vede poi come il contribuente potrebbe fornire la prova., richiesta dall'Ufficio, sulla circostanza di non avere altri rapporti di mandato.